

QUESITI IN TEMA DI MISURA TRANSITORIA SULLE RISERVE TECNICHE (MTRT)

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti dal mercato sulla misura transitoria sulle riserve tecniche di cui al “Chiarimento” IVASS pubblicato lo scorso 31 ottobre.

1) **Dispersione dell’incremento apportato dalla misura transitoria agli indicatori di solvibilità (PAG. 1)**

Quesito: Ci si interroga su cosa intenda IVASS quando nel primo paragrafo del Chiarimento specifica “*atteso l’incremento che tale misura apporta agli indicatori di solvibilità dell’impresa, IVASS accerterà che tale beneficio, che si estende per un arco temporale pluriennale, non venga disperso o attenuato nel breve/medio periodo da politiche gestionali, di remunerazione degli azionisti, di pricing dei prodotti non conservative della posizione patrimoniale conseguita, riservandosi la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di verificare le modalità di utilizzo e di chiedere interventi correttivi, inclusi il ricalcolo e la riduzione dell’importo della misura.*”

IVASS chiarisce che:

l’obiettivo del Chiarimento è quello di non disperdere i vantaggi in termini di *solvency ratio* ottenuti mediante l’utilizzo della MTRT. I parametri quantitativi di riferimento potranno essere definiti *case by case*, qualora l’Istituto ne ravvisi la necessità/opportunità in relazione alla situazione di una specifica impresa.

In termini generali il “*buffer*” patrimoniale irrobustito grazie all’adozione della MTRT, deve essere considerato uno strumento atto a garantire l’assorbimento di *shocks* derivanti da situazioni di eccessiva volatilità dei mercati ovvero dei parametri che impattano sulla situazione patrimoniale aziendale. Il suo “utilizzo” dovrà pertanto avvenire in un contesto di preventivo dialogo con l’Autorità di vigilanza.

2) **Integrazione Solvency and Financial Condition Report (PAG. 2)**

Quesito: Nel secondo paragrafo del Chiarimento si richiede che le imprese autorizzate all’utilizzo della misura integrino il SFCR. Quanto previsto richiede un’integrazione del Report sui dati al 31 dicembre 2017?

IVASS chiarisce che:

il SFCR (*Solvency and Financial Condition Report*) deve essere integrato a partire dall’anno in cui l’IVASS autorizza l’applicazione della deduzione transitoria alle riserve tecniche e fino all’anno in cui termina l’applicazione della misura transitoria.

3) **Termine massimo per la presentazione dell’istanza (PAG.2)**

Quesito: Quale è il termine massimo entro il quale presentare l’istanza per l’adozione della misura transitoria nel caso in cui si voglia utilizzare come data di riferimento per il calcolo della MTRT il 31 dicembre 2017?

Nel caso in cui l’autorizzazione avvenga prima dell’invio della valutazione trimestrale 4Q 2018, tale valutazione potrà includere l’effetto della misura?

Se invece l’autorizzazione dovesse arrivare successivamente all’invio della valutazione 4Q, si chiede conferma che ci possano essere disallineamenti tra i valori al 4Q rispetto a quelli Annual.

IVASS chiarisce che:

L'impresa invia l'istanza di autorizzazione entro l'anno al quale si riferisce la misura transitoria sulle riserve tecniche che intende applicare.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa voglia utilizzare come data di riferimento per il calcolo della MTRT il 31 dicembre 2017, il termine massimo entro il quale può presentare l'istanza per l'adozione della misura transitoria è il **31 dicembre 2018**.

Ciò consente sia la coerenza della data di riferimento per il primo utilizzo con la situazione alla chiusura dell'esercizio, sia la possibilità di usufruire di tre mesi effettivi per lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Istituto, tenuto conto delle ipotesi di sospensione/interruzione dei termini di cui all'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Qualora l'iter autorizzativo si concluda anticipatamente rispetto alla scadenza per l'invio della valutazione trimestrale 4Q 2018, l'effetto della misura transitoria può essere incluso in tale valutazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione avvenga successivamente a tale trasmissione, possono essere presenti disallineamenti tra i valori al 4Q rispetto a quelli presenti nella valutazione Annual 2018, con effetto derivante dall'applicazione della misura stessa. In questa ipotesi l'impresa dovrà rettificare i dati al 4Q per tenere conto dell'autorizzazione nel frattempo intervenuta in modo tempestivo e comunque non oltre la data di invio dei dati relativi alla chiusura di bilancio.

4) Risk Appetite Framework e politica di gestione dei rischi (PAG. 3)

Quesito: Nel chiarimento IVASS si legge "Al fine di assicurare nel continuo un livello di solvibilità coerente con il complesso dei rischi assunti, l'Organo amministrativo – nel definire la propensione al rischio dell'impresa – deve tener conto degli impatti derivanti dall'adozione della MTRT. La politica scritta di gestione dei rischi prevista dall'art. 30, comma 5, del CAP dovrà tenere conto degli effetti dell'utilizzo della MTRT."

Nel caso in cui la politica di gestione dei rischi non sia impattata dall'utilizzo della MTRT è necessario procedere con un aggiornamento della stessa?

IVASS chiarisce che:

Con l'istanza di autorizzazione l'impresa deve dare contezza dell'impatto derivante dall'adozione della MTRT. E' infatti richiesto che l'Organo amministrativo - nel definire la propensione al rischio dell'impresa - debba tenere conto degli impatti derivanti dall'adozione della MTRT; in tale ambito, individua anche l'obiettivo di solvibilità - di cui all'art. 18 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - da definire con e senza l'adozione della misura transitoria.

La politica scritta di gestione dei rischi prevista dall'art. 30, comma 5, del CAP dovrà tenere conto degli effetti dell'utilizzo della MTRT. Pertanto, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, l'impresa dovrà trasmettere a IVASS la politica di gestione dei rischi integrata/modificata, in quanto l'applicazione della MTRT comporta impatti sui rischi assunti dall'impresa nonché sul requisito patrimoniale di solvibilità, con effetti anche sulla stessa politica di gestione dei rischi.

5) Importo al quale applicare l'ammortamento dell'87,5%(PAG.6)

Quesito: A quale importo deve essere applicato l'87,5% nel caso in cui l'istanza sia presentata per utilizzare la MTRT a partire dal 31 dicembre 2018?

IVASS chiarisce che:

Si applica la percentuale dell'87,5% alla differenza tra le riserve Solvency II e Solvency I calcolata sulla base del portafoglio esistente al 31 dicembre 2017 al netto delle uscite rispetto al portafoglio del 2015¹. Ciò emerge da quanto specificato nel Chiarimento "Salvo casi straordinari da discutere con l'Istituto ... l'impresa valorizza le voci di riserva alla base del calcolo della MTRT applicando alle riserve tecniche afferenti alle polizze in portafoglio al 31.12.2015 e ancora in portafoglio alla data di riferimento per il calcolo della MTRT i parametri tecnico-finanziari vigenti a quest'ultima data".

6) Calcolo annuale della Misura transitoria (PAG. 6)

Quesito: IVASS nel paragrafo 1 dell'Allegato 2 del Chiarimento specifica che "Il calcolo della MTRT avviene annualmente, alla data di chiusura dell'esercizio finanziario."

Il dubbio sollevato è se quanto disposto comporti un ricalcolo annuale della misura MTRT.

IVASS chiarisce che:

Il calcolo della misura sia congelato al momento dell'istanza iniziale di autorizzazione e che l'importo relativo debba essere ricalcolato obbligatoriamente ogni 4 anni.

Il "calcolo annuale" della misura (pag. 6 par. 1, primo capoverso del Chiarimento) fa invece riferimento all'ammortamento lineare che deve essere applicato alla chiusura di ogni anno. L'analisi annuale quindi richiede la verifica che l'ammontare della MTRT alla fine dell'esercizio non sia significativamente sovradimensionato rispetto alle polizze prese a riferimento per il calcolo e ancora in essere.

Effettuare il calcolo annuale, tuttavia, non esime l'impresa dal monitorare a fini interni anche le altre ipotesi e variabili che possono modificare nel tempo la MTRT: significative variazioni nelle variabili successive al primo utilizzo della misura, che avvengano nel corso dei vari quadrienni sino al *phase-out* della MTRT, possono far scattare le condizioni per l'avvio di un confronto con l'IVASS per valutare l'eventuale revisione della deduzione, attraverso un procedimento amministrativo attivato dall'impresa o dall'Autorità.

7) Definizione dei requisiti sulle risorse finanziarie (PAG. 6)

Quesito: La parte introduttiva dell'Allegato 2 del Chiarimento IVASS prevede che "la deduzione può essere limitata dall'IVASS nel caso in cui la sua applicazione possa comportare una riduzione dei **requisiti sulle risorse finanziarie** applicabili all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015."

Si ritiene utile un chiarimento su come vengano definiti, ai fini del calcolo, i requisiti sulle risorse finanziarie.

IVASS chiarisce che:

i requisiti ai quali si fa riferimento sono: Riserve Tecniche Solvency I e Margine di Solvibilità Solvency I al 31 dicembre 2015, Riserve Tecniche Solvency II e SCR Solvency II al 1° gennaio 2016.

La misura potrà essere adottata quando la somma di Riserve tecniche Solvency II e SCR (calcolati al 1° gennaio 2016) è maggiore rispetto alla somma di Riserve tecniche Solvency I e Margine di solvibilità (calcolati al 31 dicembre 2015).

¹ Si calcola pertanto la differenza con i valori al 31 dicembre 2017 tra Riserve Solvency II e riserve Solvency I considerando esclusivamente la massa dei contratti ancora in essere al 31 dicembre 2017

Si deve quindi garantire che i requisiti sulle risorse finanziarie Solvency II siano superiori a quelli Solvency I. Si ritiene che tale calcolo debba essere fatto solo in sede di presentazione dell'istanza prendendo a riferimento i valori al 31 dicembre 2015 (Solvency I) e 1° gennaio 2016 (Solvency II).

8) Gestione separata nel calcolo della MTRT (PAG. 7)

Quesito: È possibile considerare la singola gestione separata come unico gruppo ai fini del calcolo della MTRT?

IVASS chiarisce che:

sulla base del Chiarimento fornito la MTRT può essere calcolata per gruppi omogenei di rischio. Si ritiene che l'utilizzo della singola gestione separata per la definizione della MTRT, sebbene la gestione separata non necessariamente rappresenti un gruppo di rischi omogenei, sia possibile, in quanto il Chiarimento sul tema lascia alle compagnie possibilità di scelta (*"La MTRT può essere calcolata per gruppi omogenei di rischio"*).

Si ricorda che una gestione separata può essere considerata un gruppo di rischio omogeneo solo nel caso in cui tutti i contratti che insistono su di essa abbiano le caratteristiche di omogeneità richieste dal Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016.

9) Ricalcolo della MTRT (PAG. 7/8)

Quesito: Leggendo il Chiarimento applicativo si evince che il ricalcolo della MTRT debba essere valutato dall'impresa avviando prontamente contatti con l'Autorità di Vigilanza nel caso in cui, come specificato, risulti che l'ammontare della MTRT alla fine dell'ultimo esercizio chiuso sia significativamente sovradimensionato rispetto alla polizze prese a riferimento per il calcolo e ancora in essere. Si chiede pertanto conferma che le valutazioni con l'Istituto siano da avviare a fronte di variazioni significative riscontrate in termini di smontamento del portafoglio di riferimento e non siano invece legate a fattori esogeni come, ad esempio, l'andamento economico.

IVASS chiarisce che:

il Chiarimento distingue tra "calcolo annuale" e "ricalcolo quadriennale" della MTRT.

Per "calcolo annuale" della misura (pag. 6 par. 1, primo capoverso del Chiarimento) si rimanda al commento n. 6 del presente documento.

Per "ricalcolo quadriennale" della misura (pag. 7, par. 2 del Chiarimento) si deve intendere invece una nuova stima della MTRT che tenga conto non solo dello smontamento del portafoglio di riferimento ma anche di tutti quei fattori esogeni che impattano sulle ipotesi tecnico-finanziarie impiegate nel calcolo della misura stessa (evoluzione della struttura per scadenze dei tassi di interesse, dei rendimenti degli attivi, della mortalità e dei riscatti, etc. etc.).

10) Tiering conseguente all'applicazione della MTRT

Quesito: L'incremento degli own funds attribuibile all'applicazione della MTRT è classificabile come Tier 1 unrestricted?

IVASS chiarisce che:

il beneficio derivante dall'applicazione della MTRT è ammissibile alla classificazione tra gli elementi dei fondi propri cd. *Unrestricted Tier 1*. Questa considerazione si basa sul disposto normativo dell'articolo 82 del Regolamento delegato UE 2015/35 che, elencando al comma 3 gli elementi ammissibili alla classificazione cd Restricted Tier 1, ammette in tale classe i conti subordinati versati dei membri delle mutue, le azioni privilegiate versate e il relativo sovrapprezzo

di emissione, le passività subordinate e le passività subordinate oggetto di grandfathering, ex 308 ter, paragrafo 9, della direttiva 2009/138/CE. Si ritiene che l'applicazione della misura debba incidere sulla riserva di riconciliazione in quanto riduce le riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale di solvibilità.

11) Ricalcolo dell'effetto delle LAC TP e LAC DT

Quesito: A fronte dell'utilizzo della misura transitoria, si deve procedere con il ricalcolo delle LAC TP e LAC DT?

IVASS chiarisce che:

l'applicazione della MTRT incide anche sul *Solvency Capital Requirement* (SCR). Pertanto, l'impresa deve ricalcolare il SCR, ivi incluse la LAC DT e la LAC TP.

12) Approssimazioni nel caso di utilizzo di model point

Quesito: Ai fini del calcolo della MTRT, nel caso in cui per il calcolo della *Best estimate* vengano utilizzati *model point* è possibile prevedere delle approssimazioni nel ricalcolo necessario per la definizione delle riserve Solvency II relative alle polizze ancora in portafoglio alla data di riferimento (ad esempio 31 dicembre 2017)?

IVASS chiarisce che:

vista la complessità legata al ricalcolo tramite *model point* di una porzione del portafoglio, è possibile procedere con un approccio misto che comporta una approssimazione del calcolo considerata attendibile. Il Chiarimento fornito, pur in un contesto parzialmente differente, consente infatti semplificazioni per le voci di riserva non attribuibili al singolo contratto (*“Per le voci di riserva non attribuibili al singolo contratto e/o sottoportafoglio l'impresa è chiamata ad effettuare un'attribuzione tenendo in idonea considerazione gli elementi che ne hanno determinato la costituzione”*).

Nell'ambito dell'istanza di autorizzazione, l'impresa dovrà fornire evidenza del fatto che l'utilizzo del *model point* sia accettabile in quanto non fornisce stime che si discostino in modo eccessivo o ingiustificato da quelle ottenibili attraverso un calcolo puntuale.

13) Eventuale scelta di way-out anticipata

Quesito: Si chiede conferma che sia consentita un'uscita anticipata dall'utilizzo della misura.

IVASS chiarisce che:

L'impresa trasmette preventivamente all'IVASS una comunicazione, debitamente motivata, con la quale manifesta l'intenzione di rinunciare all'applicazione della MTRT, unitamente al verbale dell'organo amministrativo che ha deliberato su questo aspetto. A seguito della comunicazione e in assenza di elementi ostativi riscontrati da IVASS, l'impresa potrà rinunciare all'utilizzo della misura. L'impresa non potrà successivamente avanzare istanza per essere nuovamente autorizzata alla MTRT.

14) Esclusione voce Somme da pagare

Quesito: Si chiede conferma che nel calcolo delle riserve Solvency I non debba rientrare la voce delle Somme da pagare.

IVASS chiarisce che:

la voce delle “Somme da pagare” non rientra nel calcolo delle riserve Solvency I.

15) Aggiornamento della misura a data successiva al primo utilizzo MTRT

Quesito: Una volta calcolata la misura sui dati al 31/12/2017 ed avuta l’autorizzazione all’utilizzo (a valere dal 31.12.2018), l’impresa deve comunque verificare (e quando) la persistenza della misura con i dati aggiornati al 31.12.2018?

IVASS chiarisce che:

Come già riportato nella risposta al precedente quesito n. 6, effettuare il calcolo annuale “*non esime l’impresa dal monitorare a fini interni anche le altre ipotesi e variabili che possono modificare nel tempo la MTRT: significative variazioni nelle variabili successive al primo utilizzo della misura, che avvengano nel corso dei vari quadrienni sino al phase-out della MTRT, possono far scattare le condizioni per l’avvio di un confronto con l’IVASS per valutare l’eventuale revisione della deduzione, attraverso un procedimento amministrativo attivato dall’impresa o dall’Autorità*”.

16) Limiti/target di solvibilità e utilizzo della MTRT

Quesito: Si domanda se oltre alla definizione di livelli minimi di *solvency ratio* (SR) necessari per la distribuzione dei dividendi definiti rigorosamente senza considerare la misura transitoria, sia possibile definire altri limiti quali ad esempio quelli di ripatrimonializzazione (da parte della capogruppo) con riferimento invece a SR che considerano i benefici della misurata transitoria.

IVASS chiarisce che:

Tale quesito rimanda al riscontro relativo al quesito 1, dove si afferma che “*Considerato quindi che l’obiettivo della disposizione è quello di non disperdere i vantaggi in termini di solvency ratio ottenuti mediante l’utilizzo della MTRT, parametri quantitativi di riferimento potranno essere definiti case by case, qualora l’Istituto ne ravvisi la necessità*”

Si ritiene inoltre che l’impresa possa formulare idonee soluzioni/limiti di ripatrimonializzazione anche nell’ambito del gruppo, che saranno valutate dall’IVASS in sede di autorizzazione. Ciò in coerenza con la posizione espressa per il quesito 4, dove è stato indicato che: in caso di adozione della MTRT, l’organo amministrativo procede sempre con una ulteriore approvazione della politica di gestione dei rischi che rifletta l’utilizzo della misura. La delibera dell’organo amministrativo riporta dettagliatamente le valutazioni effettuate per l’adozione della misura transitoria in argomento. L’impresa trasmette ad IVASS la politica di gestione dei rischi integrata/modificata.

17) Own Funds di Gruppo

Quesito: L’applicazione a livello locale deve essere anche considerata a livello del calcolo degli *Own Fund* di Gruppo oppure può essere limitata a livello di Compagnia individuale?

IVASS chiarisce che:

La misura ha ambito di applicazione individuale. Le RT individuali calcolate con applicazione di MTRT vengono trattate nel consolidamento patrimoniale del gruppo come ogni altro item di compagnia individuale.